

COMUNE DI SERDIANA

Provincia di Cagliari

Via Monsignore Saba n°20, Serdiana - Tel. 070/740690 - Fax 070/743233

(Approvato con C.C. n. ____ del _____)

REGOLAMENTO TARIFFE PER L'USO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

ARTICOLO 1

1 - Il Comune gestisce direttamente il servizio inerente l'acquedotto comunale e provvede alla conservazione e manutenzione di esso nei modi di legge.

ARTICOLO 2

1 - L'acqua è principalmente destinata ad uso potabile ed igienico della popolazione, ai servizi generali d'igiene dell'abitato ed allo spegnimento di eventuali incendi.

2 - Assicurati i bisogni generali della popolazione, il Comune nei limiti del possibile, concede l'acqua per uso potabile ed igienico oltre che ai privati ed alle pubbliche amministrazioni, agli stabilimenti industriali e/o artigianali nonché agli esercizi pubblici.

3 - Infine, subordinatamente a tutti gli scopi su indicati, si riserva di concedere il collegamento all'acquedotto comunale dell'acqua per uso potabile ed igienico ad immobili ricadenti nel territorio di altro Comune limitrofo previa autorizzazione all'esecuzione di eventuali opere necessarie per la realizzazione della condotta da parte del comune in cui sono eseguiti.

4 - Inoltre potranno essere autorizzate nuovi collegamenti alla condotta realizzata nell'agro di Serdiana da parte dell'E.A.F. previo eventuale nullaosta da parte di quest'ultimo ente. Tutti gli oneri derivanti e conseguenti alla realizzazione di tali allacci, così come per quelli previsti al precedente comma 3 saranno completamente a carico del richiedente precisando che l'installazione del contatore verrà effettuata al confine del territorio del Comune di Serdiana.

ARTICOLO 3

1 - Chiunque intende ottenere una concessione di acqua a domicilio deve far pervenire al Comune richiesta scritta, servendosi dell'apposito modulo di domanda esistente nella Segreteria Comunale, dalla quale dovrà risultare:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita del richiedente;
- b) l'ubicazione dello stabile, ed estremi catastali dell'immobile per il quale l'acqua è richiesta;
- c) dichiarazione di aver preso esatta visione del presente regolamento e di accettarne tutte le parti;
- d) *Inoltre ai sensi dell'art. 45 L. 47/85 dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio indicante gli estremi della concessione edilizia, per le opere abusive gli estremi della concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute per ipotesi dell'art. 13 L. 47/85 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi di cui all'art. 35 della stessa legge. Per gli immobili che usufruivano già del servizio in luogo a tale*

dichiarazione può essere presentata copia di una bolletta emessa dal Comune stesso dalla quale risulti che l'immobile usufruiva già del servizio idrico.

2 - Se il richiedente non è proprietario dello stabile, sulla richiesta deve essere indicato il titolo in base al quale viene richiesta l'utenza.

3 - Il richiedente, per ogni concessione di acqua, deve pagare anticipatamente al Comune un diritto fisso di allaccio stabilito *annualmente dalla Giunta Municipale*.

4 - Il rilascio della concessione per gli inquilini che non risiedono presso questo Comune è subordinato al versamento di una cauzione infruttifera, il cui importo è *fissato annualmente dalla Giunta*, quale anticipo sui consumi. Tale somma potrà essere, su richiesta dell'interessato e previa autorizzazione dell'amministrazione, rateizzata in numero due rate di cui, la prima anticipatamente al rilascio dell'autorizzazione all'uso e la seconda entro mesi sei. L'anticipazione sarà restituita all'utente all'atto della richiesta di slaccio, a condizione che dimostri di aver provveduto al regolare pagamento dei consumi.

ARTICOLO 4

1. La concessione è subordinata alla dichiarazione da parte dell'utente dell'effettiva possibilità di smaltimento delle acque reflue all'apposita fognatura.
2. L'utenza è regolata, oltre che dalle disposizioni del regolamento in oggetto, anche dal contratto per la fornitura di cui all'art. 21.

ARTICOLO 5

1 - La concessione può essere revocata o sospesa dal Comune nei casi di inadempienza da parte dell'utente delle condizioni stabilite dal presente regolamento, salvo ogni diritto del Comune per canone arretrati o per danni.

2 - La concessione può essere, altresì, revocata o sospesa dal Comune per causa di forza maggiore dovute ad interruzione del deflusso o diminuzione del carico dell'acqua. In caso di restrizione idrica le utenze di cui al precedente art. 2 comma 4 avranno automaticamente l'interruzione del servizio, previa comunicazione all'utenza, senza che quest'ultima possa in alcun modo accampare nessun diritto.

In tal caso nessuna indennità compete all'utente che sarà comunque tenuto a pagare limitatamente all'effettivo consumo dell'acqua.

3 - L'utenza verrà slacciata direttamente dal fontaniere qualora, in seguito a decesso dell'utente, nessun legittimo erede chiede la voltura della stessa entro mesi sei, o in tutti i casi in cui l'immobile risulti sfitto o l'ufficio acquedotto e/o tributi non conosca il nuovo proprietario dell'immobile servito dall'utenza stessa.

ARTICOLO 6

1 - L'utente non potrà pretendere indennizzo alcuno per la temporanea interruzione del servizio dipendente da eventuali guasti nella condotta principale.

2 - Egli è tenuto a dare immediato avviso al Comune delle eventuali interruzioni o guasti che si possono verificare nell'impianto d'allaccio alla condotta principale.

3 - Il Comune non è tenuto ad effettuare rimborsi in caso di interruzione per qualsiasi causa.

ARTICOLO 7

1 - In caso di abbandono, per qualsiasi ragione, dell'immobile, l'utenza s'intende risolta di diritto. L'utente dovrà, preventivamente all'abbandono dell'immobile, comunicare all'ufficio acquedotto il consumo effettuato affinché il fontaniere comunale provveda alla verifica degli effettivi consumi.

Il nuovo proprietario o inquilino, che eventualmente volesse beneficiare degli impianti esistenti, dovrà sottostare agli stessi obblighi di cui al precedente articolo 3.

ARTICOLO 8

1 - Le concessioni s'intendono risolte di diritto in caso di cessazione dell'industria o dell'esercizio, della demolizione o rovina del fabbricato.

2 - Restano salvi i diritti del Comune in ognuno dei predetti casi per la riscossione di eventuali crediti maturati.

ARTICOLO 9

1 - Senza autorizzazione del Comune è proibito assolutamente, sotto pena di immediata sospensione della concessione oltre alla rivalsa dei danni, che:

- a) nelle rispettive diramazioni, tanto nell'interno di edifici quanto nell'esterno, siano fatte installare dagli utenti prese di acqua a favore di terzi o variazione a proprio favore.
- b) sia ceduta ad altri tutta o parte dell'acqua concessa agli utenti, salvo il caso di concessione in affitto o vendita dell'edificio o di altro legale passaggio di proprietà sempre rispettando le disposizioni di cui all'art. 3.

2 - È proibito altresì di adoperare l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati nel contratto.

ARTICOLO 10

1 - La concessione della presa d'acqua a qualsiasi uso previsto dal presente regolamento è fatta a mezzo di contatore, che verrà fornito ed installato dal comune.

2 - I lavori per il collegamento idrico di qualsiasi tipo d'utenza dovranno essere effettuati dall'utente, per suo conto e con le spese a suo carico, sotto il controllo del fontaniere comunale che effettuerà il solo allaccio del contatore d'acqua e dopo che l'utente regolerà la propria posizione secondo le prescrizioni del presente regolamento.

3 - Le spese per gli allacci sono a completo carico dell'utente che è responsabile della manutenzione del tratto dal contatore alla condotta principale pur rimanendo questo tratto di proprietà dell'Ente.

ARTICOLO 11

1 - L'erogazione è continua nel periodo di normale approvvigionamento. Nel caso si presentasse un periodo di magra o una prolungata diminuzione per qualsiasi motivo del flusso in arrivo dell'acqua al serbatoio comunale, il Comune, con provvedimento *del Dirigente o del Responsabile del Servizio, nominato ai sensi dell'art. 107 della L. 267/2000*, riduce l'orario di erogazione, limitandolo a quelle ore della giornata che più si adattano ai bisogni della popolazione, tenuto conto della effettiva disponibilità.

2 - Di tali provvedimenti sarà dato avviso alla popolazione a mezzo bando pubblico.

3 - Nessun indennizzo di sorta potrà pretendere l'utente per la riduzione dell'orario di erogazione.

ARTICOLO 12

1 - Il canone per l'acqua concessa, sia alle utenze private per uso potabile ed igienico che per altri usi, viene fissato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti scaglioni di consumo:

USI CIVICI

1) Consumo domestico:		
minimo garantito mc. 40	€	23,00
da mc. 41 a mc.100	€	0,32 il mc.
da mc. 101 a mc. 200	€	0,36 il mc.
da mc. 201 a mc. 350	€	0,50 il mc.
da mc. 351 e oltre	€	0,64 il mc.

ALTRI USI

2) Altri usi:		
minimo garantito mc. 40	€	40,00
da mc. 41 a 100	€	0,40 il mc.
da mc. 101 e oltre	€	0,91 il mc.

La Giunta Comunale stabilisce la quota fissa di consumo annuale che verrà addebitata all'utente quand'anche il consumo reale non arrivi a tale quantità;

2 - Gli istituti che comunque esercitano la beneficenza e l'assistenza pubbliche così come le scuole pubbliche sono esentati dal pagamento dei canoni e diritti di allaccio. Tali esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi per il servizio idrico relativi all'esercizio cui si riferisce.

ARTICOLO 13

La rilevazione dei dati di consumo dell'acqua verrà fatta annualmente entro il mese di dicembre da parte del fontaniere comunale.

ARTICOLO 14

1 - La riscossione dell'importo corrispondente al consumo dell'acqua, è fatta a mezzo lista di carico.

2 - Tale lista farà riferimento ai consumi verificatisi nell'anno di riferimento .

3 - La riscossione avverrà in tre rate bimestrali, come per l'imposta e tasse comunali.

4 - Il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua, senza preavviso di sorta, agli utenti che si renderanno morosi nel pagamento. Per coloro che si

renderanno morosi nel pagamento del canone, la concessione dell'utenza si intenderà revocata di diritto, qualora non sia possibile recuperare il credito, e per riottenerla l'utente dovrà osservare nuovamente la procedura e gli obblighi di cui al precedente articolo 3.

Per il periodo di sospensione della erogazione dell'acqua, l'utente non ha diritto ad alcuna riduzione sulla quota fissa del canone.

ARTICOLO 15

1 - Nessuno potrà iniziare opere di allaccio alle condutture dell'acqua senza che il medesimo abbia prima sistemato la propria posizione con il Comune.

L'utente è tenuto a sostenere tutte le spese per l'allaccio alla conduttura del Comune e tutte le altre spese necessarie per l'attraversamento di strade o piazze comunali, nonché di rimettere nello stato preesistente le opere eventualmente demolite.

2 - L'allaccio alla conduttura centrale dovrà essere eseguito dal fontaniere comunale. La manutenzione delle opere di derivazione dalle condutture comunali è a carico degli utenti interessati.

ARTICOLO 16

1 - I contatori saranno messi in opera a cura del Comune dopo l'esecuzione dell'impianto di derivazione, e collaudati da persona incaricata dal Comune.

2 - Se un contatore si rende inutilizzabile o abbisognevole di riparazioni, la fornitura dell'acqua sarà sospesa fino alla sostituzione o alla rimessa in efficienza del contatore stesso.

ARTICOLO 17

1 - E' vietato, senza l'autorizzazione del Comune, servirsi dell'acqua delle fontanelle e degli abbeveratoi pubblici.

ARTICOLO 18

1 - Il Comune ha il diritto di vigilanza nelle linee interne di condutture dell'acqua fatte dagli utenti, i quali non potranno vietare l'accesso agli agenti comunali ogni qualvolta esso sia ritenuto necessario per il controllo degli apparecchi di erogazione a causa di guasti, perdite, fughe e sospetti di frodo. Le contestazioni saranno fatte in presenza dell'utente.

ARTICOLO 19

1 - E' vietato nel modo più assoluto fare qualunque atto che possa danneggiare qualsiasi opera di impianto dell'acquedotto.

2 - Accertato il danneggiamento, il Comune provvederà con apposita denuncia, fatta salva l'azione civile per il risarcimento dei danni. Analogamente si provvederà in caso di frode.

E altresì vietato:

- a) lavare panni e qualunque oggetto nelle pubbliche fontanelle;
- b) lasciare aperti i rubinetti nelle pubbliche fontanelle;
- c) sporcare comunque l'acqua degli abbeveratoi, gettarvi massi od altro che possa inquinare l'acqua stessa;
- d) servirsi dell'acqua per scopi edili nei periodi di magra.

ARTICOLO 20

1 - Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento saranno punite con l'ammenda *da € 25 a 500*.

ARTICOLO 21

1 - Ogni utente è tenuto a stipulare col Comune un contratto secondo lo schema approvato dall'organo competente.

ARTICOLO 22

1 - Il presente regolamento entrerà in vigore non appena sarà divenuto esecutivo a norma di legge.

2 - Sono abrogate tutte le norme emanate in precedenza in materia, che siano contrarie o incompatibili con quelle del presente regolamento.

3 - E' in facoltà del Comune introdurre al presente regolamento tutte le modificazioni che riterrà opportuno. Esse saranno senz'altro obbligatorie per gli utenti, salvo per questi il diritto di disdetta del contratto di concessione.